

**Citare come:** Diana-Urania Galetta, *Internazionalizzazione degli Atenei e corsi di studio in lingua straniera: fra conseguenze “a sistema” del contenzioso sui corsi “solo in inglese” al Politecnico di Milano e possibili scenari futuri*, in *Federalismi.it* (<http://www.federalismi.it>), Numero 4/2018 - 14 febbraio 2018, pp. 1-16

**Diana-Urania Galetta<sup>(\*)</sup>**

**Internazionalizzazione degli Atenei e corsi di studio in lingua straniera: fra conseguenze “a sistema” del contenzioso sui corsi “solo in inglese” al Politecnico di Milano e possibili scenari futuri**

### 1. Note introduttive

Il breve contributo che segue ha come sola ambizione di fornire un minimo di chiarezza sugli esiti finali (e sulle conseguenze “a sistema”) del contenzioso giurisdizionale innescato dalla decisione del 2012 del Politecnico di Milano di erogare, a partire dal 2014, i propri corsi di laurea magistrale e di dottorato *unicamente* in lingua inglese.

La vicenda si è infatti conclusa pochi giorni fa, con la pubblicazione della sentenza n. 2018/617 della sezione sesta del Consiglio di Stato<sup>1</sup>.

Rinviando, dunque, ad altri scritti per l’esame delle questioni di più ampio respiro che fanno da sfondo alla vicenda<sup>2</sup> (e che non mutano di certo a fronte della pronunzia del Consiglio di Stato qui in esame), vorrei in questa sede concentrare l’attenzione unicamente sulle conseguenze che è dato trarre dalla pronunzie sino a qui intervenute rispetto all’offerta didattica dei nostri Atenei nazionali.

---

(\*) Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 gennaio 2018, n. 617, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>

<sup>2</sup> La questione dell’italiano come Lingua Madre, specialmente nel suo rapporto con la progressiva anglicizzazione delle università, è stata oggetto di ampi approfondimenti in dottrina. Oltre al volumetto di G.L. Beccaria, A. Graziosi, *Lingua Madre. Italiano e inglese nel mondo globale*, Bologna 2015, si rinvia ai numerosi contributi (e alle innumerevoli riflessioni sul tema) contenute nell’ampio volume di N. Maraschio, D. De Martino (a cura di), *Fuori l’italiano dall’università? Inglese, internazionalizzazione, politica linguistica*, Bari 2012, *passim*. Si veda inoltre, fra i tanti, anche l’ampio saggio di M.A. Cabiddu, *La lingua e il mito (dell’internazionalizzazione)*, in *Diritto pubblico*, 2013/2, 559 ss. e dottrina ivi ampiamente richiamata. Infine, fra i più recenti, si veda il volume di M.A. Cabiddu (a cura di), *L’italiano alla prova dell’internazionalizzazione*, Milano, 2017 (con prefazione di F. Sabatini). Mi permetto altresì di rinviare ai miei due più recenti scritti sul tema: D.U. Galetta, *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte Cost., sentenza 2017/42)*, in *GiustAmm* (<http://www.giustamm.it>), Marzo 2017, p. 1 ss. e D.U. Galetta, *Esigenze di internazionalizzazione e principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento: la Corte costituzionale indica la via per un corretto bilanciamento da parte degli Atenei*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017/1, p. 401 ss.

L'obiettivo è, dunque, non tanto di fare delle astratte speculazioni sul portato "culturale" della sentenza; quanto, assai più modestamente, di fornire un poco di chiarezza sul quadro giuridico complessivo che ne scaturisce: a fronte del molto clamore mediatico che la sentenza del Consiglio di Stato appena pubblicata ha, paradossalmente, prodotto.

Paradossalmente poiché essa non fa - come vedremo - che trarre le conseguenze concrete, rispetto al caso di specie oggetto del suo giudizio d'appello, che necessariamente scaturiscono dall'esigenza di conformarsi all'interpretazione costituzionalmente conforme della norma della legge Gelmini fornita dalla Corte costituzionale con la sua pronuncia dello scorso febbraio 2017<sup>3</sup>.

A questo proposito è opportuno infatti tenere a mente sin da ora che, mentre il *decisum* della sentenza del Consiglio di Stato appena pubblicata si riferisce al solo oggetto specifico del relativo contenzioso<sup>4</sup>, ben diversa è invece la situazione con riguardo alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale che è all'origine di quest'ultima pronuncia.

## **2. Il primo atto: l'impugnazione della delibera del Senato accademico del Politecnico di Milano e la sentenza 2013/1348 della terza sezione del TAR Lombardia**

Iniziamo col ripercorrere dunque, seppur rapidamente, le tappe principali del contenzioso innescato dalla decisione del 2012 del Politecnico di Milano.

Come è oramai ben noto - con una indubbia quanto discutibile "fuga in avanti" - il Senato accademico del Politecnico di Milano, con una delibera che data maggio 2012, decideva di erogare, a partire dall'anno 2014, tutti i propri corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca **esclusivamente** in lingua inglese.

La delibera veniva giustificata con l'esigenza di perseguire l'obiettivo della c.d. internazionalizzazione della propria offerta formativa, ai sensi e per gli effetti di cui alla previsione dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240<sup>5</sup>.

In reazione a questa clamorosa decisione del Senato accademico alcuni docenti dell'Ateneo milanese impugnavano la delibera del Senato accademico (e gli atti connessi) davanti al competente Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia: con l'obiettivo di

<sup>3</sup> Corte costituzionale, sentenza (21 febbraio 2017) 24 febbraio 2017 n. 42, in <https://www.cortecostituzionale.it>.

<sup>4</sup> E, quindi, alla delibera con cui il Politecnico di Milano aveva deciso per l'attivazione, a partire dall'anno 2014, di tutti i propri corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese ed ai relativi atti conseguenziali.

<sup>5</sup> Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, in S.O. alla Gazzetta Ufficiale, n. 10 del 14 gennaio 2011. In argomento v. D.U. Galetta, *Autonomia universitaria e processi di internazionalizzazione degli Atenei dopo la legge n. 240 del 2010: una "anglicizzazione" necessaria? Riflessioni critiche dalla prospettiva del diritto (amministrativo)*, in *Giustamm* (<https://www.giustamm.it>), Febbraio/Marzo 2013, p. 1 ss.

chiedere una verifica circa la compatibilità della stessa rispetto ai parametri normativi posti al riguardo dal nostro ordinamento.

Il TAR Milano - sulla base di un'esegesi delle norme e dei principi di rango costituzionale in materia - accoglieva il ricorso, annullando la delibera nella parte in cui questa aveva approvato la mozione sulla futura attivazione **nella sola lingua inglese di tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca del Politecnico**<sup>6</sup>.

### **3. Il secondo atto: l'impugnativa, il rinvio di costituzionalità del Consiglio di Stato e la conseguente sentenza 2017/42 della Corte Costituzionale**

A fronte di questa chiara (e condivisibile) pronuncia del TAR Milano, il Politecnico di Milano e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decidevano di proporre appello. Ed è in tal sede che il Consiglio di Stato decideva di adottare un'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, comma 2, lettera l), della Legge Gelmini. Tale previsione normativa, fra i vincoli e criteri direttivi per la revisione degli Statuti degli atenei, indica espressamente il *“rafforzamento dell'internazionalizzazione **anche** attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera”*<sup>7</sup>.

Sul presupposto che *“l'attivazione di un corso in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni”* il Collegio concludeva, dunque, che vi fossero fondati dubbi di compatibilità della norma rispetto agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione<sup>8</sup>.

La Corte costituzionale, all'esito di un approfondito esame, concludeva invece per la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate; e proponeva una *“lettura costituzionalmente orientata”* della previsione della legge Gelmini: con l'obiettivo specifico di *“contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei – con i principî di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.”*<sup>9</sup>. Confermava, cioè, come il problema non fosse rappresentato dalla norma della Legge Gelmini in sé, quanto piuttosto dalla (ovvia)

<sup>6</sup> TAR Lombardia, sez. III, sentenza 23 maggio 2013, n. 1348. Su cui v. D.U. Galetta, *Basic English for all? No grazie! Come e perché il TAR Lombardia ha bloccato la fuga in avanti del Politecnico di Milano*. Breve nota a TAR Lombardia, sez. III, sentenza 23 maggio 2013, n. 1348, in Giustamm (<https://www.giustamm.it>), n. 6-2013

<sup>7</sup> L'evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>8</sup> Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242.

<sup>9</sup> Corte costituzionale, sentenza 2017/42 cit., punto 4.1. della motivazione.

necessità che gli Atenei ne dessero attuazione in modo tale da tenere adeguatamente in conto tutti i vincoli posti dalle fonti di rango superiore e, in particolare, dalle norme e dai principi contenuti nella nostra Costituzione<sup>10</sup>.

Sicché la Corte costituzionale concludeva che “*Questi principî costituzionali, se sono incompatibili con la possibilità che **intieri corsi di studio** siano erogati **esclusivamente** in una lingua diversa dall’italiano (...) non precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di **affiancare** all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, **anche** in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari*” e che “*È, questa, una opzione ermeneutica che rientra certamente tra quelle consentite dal portato semantico dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010 – nel cui testo non compare, del resto, alcun riferimento al carattere di esclusività dei corsi in lingua straniera*”<sup>11</sup>.

#### **4. Il terzo atto: la sentenza 2018/617 della sesta sezione del Consiglio di Stato**

Nel dare seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (nell’attesa del cui pronunciamento era stato ovviamente sospeso il giudizio) la sesta sezione del Consiglio di Stato ha infine concluso, con la sua recentissima pronuncia del 29 gennaio 2018, per la “*illegittimità delibera del 21 maggio 2012 del Senato accademico del Politecnico di Milano, nella parte in cui ha previsto che «**intieri corsi di studio** siano erogati **esclusivamente** in una lingua diversa dall’italiano*»”<sup>12</sup>.

Il fatto di avere previsto “*«intieri corsi», così come sopra intesi, in lingua inglese*” integra infatti - conclude il Consiglio di Stato - una “*violazione dell’art. 2 della legge n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale*”. Sarà invece possibile - prosegue la sentenza -, conformemente alla pronuncia del “*giudice delle leggi*”, “*i) «affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari»; i) erogare «singoli insegnamenti in lingua straniera*»”<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Come rilevavo già in D.U. Galetta, *Autonomia universitaria e processi di internazionalizzazione degli Atenei dopo la legge n. 240 del 2010* cit., spec. par. 3.

<sup>11</sup> Punto 4.1. della motivazione della sentenza. L’evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>12</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 gennaio 2018, n. 617, in <http://www.giustizia-amministrativa.it>, punto 5, che riporta fra virgolette l’espressione esatta utilizzata al riguardo dalla Corte Costituzionale nella sua pronuncia 2017/42 cit. L’evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>13</sup> Consiglio di Stato, sentenza 2018/ 617 cit., punto 4., che nuovamente riporta fra virgolette le esatte espressioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nella sua pronuncia 2017/42 cit.

## 5. Le conseguenze (immediate e future) per il Politecnico di Milano

Anche qualora vi fosse qualche elemento nella pronunzia del Consiglio di Stato che sia veramente tale da potere essere considerato più “restrittivo” rispetto all’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sua pronunzia 2017/42<sup>14</sup> - e proprio non mi pare! - occorre tenere conto che la sentenza del Consiglio di Stato dispone limitatamente al caso di specie<sup>15</sup>; e non può certo essere parificata, nei suoi effetti, alla precedente sentenza della Corte costituzionale. Quest’ultima infatti - mi riferisco evidentemente alla pronunzia della Corte costituzionale n. 2017/42 - nella sua qualità di sentenza interpretativa di rigetto<sup>16</sup>, ha dettato parametri di riferimento nell’interpretazione della norma della legge Gelmini sull’internazionalizzazione degli Atenei che rappresentano invece un vincolo non soltanto per tutti i giudici che si trovino a decidere di contenziosi sorti in relazione all’applicazione della norma della Legge Gelmini oggetto del rinvio di costituzionalità. Essa rappresenta, ovviamente, anche un imprescindibile canone interpretativo di riferimento per tutti gli organi amministrativi, che di detta norma devono e dovranno assicurare l’applicazione in concreto.

Lo vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Per ora, limitiamoci invece ad esaminare le conseguenze che è dato trarre dalla pronunzia del Consiglio di Stato per il Politecnico di Milano.

Non vi è molto da dire, in realtà. La delibera del 21 maggio 2012 del Senato accademico è stata dichiarata illegittima per violazione di legge (“*violazione dell’art. 2 della legge n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale*”), poiché essa prevede che “*intieri corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano*”<sup>17</sup>.

Il giudicato<sup>18</sup> ha effetto costitutivo, cui si accompagnerebbe l’effetto conformativo<sup>19</sup>. Sicché occorrerà ora che il Senato accademico del Politecnico di Milano ritorni sui propri passi: pena l’adozione di un atto affetto dal grave vizio di violazione del giudicato che - come è noto - dà luogo ad un’ipotesi di radicale nullità dell’atto amministrativo eventualmente adottato e può dare origine ad un giudizio di ottemperanza, di competenza dello stesso giudice amministrativo.

<sup>14</sup> Come ritiene, ad esempio, M. Ferrera nel suo commento dal titolo: *Il discutibile «divieto» ai corsi in inglese nelle nostre università*, in *Corriere della Sera* del 2 febbraio 2018; dove si fa peraltro erroneo riferimento ad una “*recente sentenza 21/2018 della Corte Costituzionale*”.

<sup>15</sup> Gli effetti del giudicato sono chiaramente delineati dall’art. 2909 del codice civile, che statuisce che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti.

<sup>16</sup> La Corte, lo si ricorda, conclude infatti per la non fondatezza della questione di legittimità Costituzionale e la rigetta, fornendo della disposizione contestata una interpretazione conforme alla Costituzione.

<sup>17</sup> Consiglio di Stato, sentenza 2018/617 cit., parr. 2 e 5. L’evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>18</sup> Mi pare inverosimile, peraltro, che vi possa essere qui un ricorso in Cassazione: che sarebbe come è noto possibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 c. 1 CPA e art. 111 u.c. Cost.).

<sup>19</sup> Non trattandosi qui di sentenza c.d. auto-esecutiva.

Resta da comprendere se ed in che misura il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato ove si fa riferimento unicamente alla possibilità “i) **«affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari»**; i) erogare «singoli insegnamenti in lingua straniera»<sup>20</sup> sia da considerarsi come statuizione cogente (e avente effetto conformativo) rispetto alle successive determinazioni del Politecnico di Milano.

Se anche così fosse tuttavia – ed occorre ribadirlo – ciò varrebbe unicamente con riguardo al caso di specie ed in considerazione dell'esame in concreto svolto dai giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato su “*l'elenco completo degli insegnamenti compresi nel corso di studi relativo alle lauree magistrali o ai dottorati di ricerca esistenti presso il Politecnico di Milano, con la specificazione di quelli per i quali è previsto l'uso esclusivo della lingua inglese e di quelli per quali sia eventualmente previsto l'affiancamento con corsi in lingua italiana*”<sup>21</sup>.

## **6. Le conseguenze future per tutti gli Atenei in fase di deliberazione, accreditamento (o riaccreditamento) dei propri corsi di studio**

### **6.1. L'impossibilità di deliberare ed accreditare *ex novo* corsi di studio erogati esclusivamente ed integralmente in una lingua diversa dall'italiano**

La sentenza del Consiglio di Stato produce effetti costitutivi - lo si è detto - solo rispetto al caso di specie: annulla, cioè, “la” delibera del Senato accademico del Politecnico di Milano impugnata e non, ovviamente, “le” delibere di tutti gli Atenei italiani, per quanto omologhe nei loro contenuti<sup>22</sup>. Tuttavia, occorre avere in mente che tutti gli Atenei nazionali debbono (e questo sin dal febbraio 2017!) tenere invece necessariamente conto dei parametri di riferimento forniti dalla pronunzia 2017/42 della Corte costituzionale con riguardo all'interpretazione della norma della legge Gelmini sull'internazionalizzazione degli Atenei (art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240); parametri che sono stati ripresi - tali e quali - dal Consiglio di Stato nella sua pronunzia.

Come ho infatti già ribadito, la pronunzia della Corte costituzionale è, sin dallo scorso febbraio, un imprescindibile canone interpretativo di riferimento per tutti gli organi

<sup>20</sup> Consiglio di Stato, sentenza 2018/617 cit., par. 4. L'evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>21</sup> Si legge infatti al punto 2.2. della sentenza 2018/671 cit. che “*Questa Sezione, con ordinanza istruttoria 11 aprile 2014, n. 1779, ha chiesto alle appellanti di depositare, tra l'altro (...)*”.

<sup>22</sup> Mi sia perdonata la pedanteria della precisazione, ma le reazioni scatenate dalla pronunzia del Consiglio di Stato sulla stampa quotidiana la rendono quanto mai opportuna e necessaria.

amministrativi che facciano applicazione della norma della legge Gelmini sulle modalità di internazionalizzazione degli Atenei. Lo è, dunque, per gli Atenei pubblici, tutti, in fase di predisposizione della propria offerta formativa. Ma lo è anche per MIUR, ANVUR, CUN e per tutti quegli organi che, a vario titolo, risultano coinvolti nel processo di accreditamento dei corsi di studio proposti dagli Atenei<sup>23</sup>.

In questo senso è certo che la sentenza del Consiglio di Stato non aggiunge proprio nulla al quadro giuridico di riferimento per gli Atenei nazionali “altri” rispetto al Politecnico di Milano.

Venendo al dunque - e fatto salvo quando si dirà nei prossimi paragrafi - non è perciò più possibile per gli Atenei italiani (sin dal febbraio scorso, lo ribadisco!) deliberare l’attivazione corsi di studio che siano erogati **esclusivamente ed integralmente** in una lingua diversa dall’italiano.

Se ciò avvenisse, le delibere degli organi competenti sarebbero illegittime (per violazione di legge<sup>24</sup>); e dunque, ove impugnate, sarebbero passibili di annullamento da parte del giudice amministrativo, al pari di quanto è avvenuto con la delibera del Politecnico di Milano.

Ma vi è di più: poiché, anche qualora delibere di tal fatta non fossero oggetto di impugnativa (diversamente da quanto è appunto avvenuto per il caso della delibera del Politecnico di Milano), corsi di studio predisposti dagli Atenei **esclusivamente ed integralmente** in una lingua diversa dall’italiano non potrebbero essere accreditati dagli organi competenti<sup>25</sup>. A meno della sussistenza di omologhi corsi di studio già erogati (o da erogarsi) in lingua italiana<sup>26</sup>.

Né potrebbero, qualora già esistenti, venire riaccreditati: essendo dunque destinati ad esaurire il proprio ciclo di vita con l’esaurimento dei cicli attualmente già accreditati<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> È la stessa Legge Gelmini, 240/2010 ad avere introdotto, all’art. 5 c. 3, il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari

<sup>24</sup> E, precisamente, per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come interpretata in modo costituzionalmente conforme dalla nostra Corte costituzionale.

<sup>25</sup> A questo riguardo si rinvia al Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194, *Requisiti accreditamento corsi di studio*, che si può leggere in <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/valutazione>, unitamente a tutti gli altri atti normativi di riferimento con riguardo ad accreditamento e valutazione del sistema Universitario.

<sup>26</sup> L’espressione esatta che usa la Corte costituzionale al riguardo è infatti: “*affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera*”. Corte Costituzionale n. 2017/42, punto 4.1. della motivazione.

<sup>27</sup> Per quanto, infatti, l’interpretazione costituzionalmente conforme retroagisca per sua stessa natura, l’effetto retroattivo si scontrerebbe qui con evidenti esigenze di tutela del legittimo affidamento che certamente deputano a favore della soluzione testé delineata.

## 6.2. *Segue. La corretta interpretazione dell'espressione "intieri corsi di studio erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano"*

Ovviamente, nel valutare esattamente le conseguenze della pronunzia interpretativa della nostra Corte costituzionale le singole parole contano. Ma la sintassi - lo vedremo - conta ancora di più.

Iniziamo con le parole.

Nella sentenza della Corte costituzionale si parla di "corsi di studio". Sicché - come avevo già in precedenza rilevato<sup>28</sup> - e come ci ricorda anche il Consiglio di Stato nella sua recente pronunzia - si tratta di una "dizione tecnica"<sup>29</sup>: per comprendere la quale occorre fare riferimento a quanto è previsto dal Decreto ministeriale 2004/270. Il quale prevede, all'art. 3, "Titoli e corsi di studio", che le università rilascino titoli di laurea (L), di laurea magistrale (L.M.), diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR) che "sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università"<sup>30</sup>.

Ma il punto rilevante qui è, soprattutto, la sintassi in lingua italiana.

Dire - come fa la nostra Corte Costituzionale - che i principi costituzionali "sono incompatibili con la possibilità che **intieri** corsi di studio siano erogati **esclusivamente** in una lingua diversa dall'italiano"; ed aggiungere poi che questo non preclude "la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di **affiancare** all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari" significa a mio parere soltanto dire che **non** sono ipotizzabili corso di studio che non prevedano **neppure un** insegnamento in lingua italiana. A meno di prevedere che questi corsi di studio siano affiancati da omologhi corsi di studio erogati in lingua italiana.

Fra questa soluzione estrema - che, è bene ricordarlo ancora, è quella consapevolmente prescelta dal Politecnico di Milano nel momento in cui aveva adottato, nel 2012, la controversa delibera con cui si imponeva l'uso **esclusivo** dell'inglese per tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato - e la realtà dell'offerta didattica erogata (ed erogabile) da parte dei nostri Atenei nazionali vi è, tuttavia, un mare di possibilità intermedie.

<sup>28</sup> D.U. Galetta, *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio* cit., p. 7.

<sup>29</sup> Consiglio di Stato, sentenza 2018/617 cit., par. 4.

<sup>30</sup> Art. 3 del Decreto del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, in GU 12 novembre 2004 n. 266.

### **6.3. *Segue.* La possibilità di corsi di studio che comprendano insegnamenti erogati e in lingua italiana e in lingua diversa dall'italiano, ivi compresi interi *curricula***

L'opzione consistente nella scelta di attivare interi corsi di studio **esclusivamente** in lingua diversa dall'italiano - che dunque, per essere ammissibili, dovranno essere necessariamente doppiati da omologhi corso di studio erogati in lingua italiana - è, evidentemente, una scelta (oltre che culturalmente assai discutibile<sup>31</sup>) assai dispendiosa; e al momento mi pare difficilmente percorribile, soprattutto per gli Atenei più piccoli<sup>32</sup>.

A ben vedere, tuttavia, al di là di questa prima opzione così 'estrema' e discutibile, la pronunzia della Corte Costituzionale ha lasciato aperti ampi spazi di autonomia agli Atenei nelle loro scelte circa le modalità concrete di internazionalizzazione della propria offerta formativa.

Ben potranno, infatti, essere erogati "*singoli insegnamenti ... esclusivamente in lingua straniera*"<sup>33</sup>. Il che implica però, a mio modo di vedere, che resta aperta anche la possibilità di attivare, all'interno di singoli corsi di studio, *curricula* interi (o parti di essi) in una lingua diversa dall'italiano (e senza necessità di omologo *curriculum* in lingua italiana).

Vero è che la Corte costituzionale non ha menzionato espressamente questa possibilità. Tuttavia, essa mi pare implicita nella circostanza che essa censura espressamente (e a più riprese) solo quella offerta formativa che contempra "*intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano*". Ed è implicita anche nella struttura organizzativa che è attualmente possibile dare ai corsi di studio: che possono essere strutturati prevedendo una offerta formativa di base, che sia comune per tutti, ed una successiva differenziazione della stessa su *curricula*, anche assai diversi fra loro.

Come già avevo altrove osservato<sup>34</sup>, la praticabilità in concreto di quest'ultima opzione dipenderà, piuttosto, dalla disponibilità del MIUR ad allentare i c.d. requisiti minimi di

<sup>31</sup> Sul che si rinvia al paragrafo dedicato alle conclusioni.

<sup>32</sup> Oltre alle varie norme di riferimento, reperibili sul sito del MIUR, si veda a questo riguardo la Guida pratica alla progettazione di un Corso di Studio predisposta dalla CRUI e [https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/Guida\\_Pratica\\_270\\_def\\_1203101.pdf](https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/Guida_Pratica_270_def_1203101.pdf), nonché le varie linee guida pubblicate da ANVUR al riguardo e reperibili sul sito <http://www.anvur.org>.

<sup>33</sup> Corte Costituzionale n. 2017/42, punto 4.2. della motivazione.

<sup>34</sup> D.U. Galetta, *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio* cit., p. 7.

docenza<sup>35</sup>: optando per la verifica di “*requisiti di docenza semplificati*”, come già autorevolmente proposto dal CUN<sup>36</sup>.

Il vero ostacolo rispetto alla possibilità per gli Atenei di attivare differenti *curricula* all'interno dei corsi di studio che compongono la propria offerta formativa - fra i quali eventualmente anche *curricula* esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano - è infatti rappresentato dal “collo di bottiglia” dei requisiti minimi di docenza. E non invece, a mio parere, da quanto espressamente statuito nella sentenza della nostra Corte costituzionale.

### **7. Le esigenze di stretta osservanza del principio di proporzionalità e le relative conseguenze**

Si potrebbe a questo punto concludere, in modo frettoloso, che per il futuro qualunque “soluzione operativa” (che sia consentita agli Atenei nel rispetto dei vincoli posti dalle classi di laurea e dai requisiti minimi di docenza) **diversa** dalla predisposizione di “*intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano*” possa essere considerata ammissibile. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale ribadisce nella sua sentenza che l'internazionalizzazione degli Atenei rappresenta “*obiettivo in vario modo perseguibile e, comunque sia, da perseguire*”<sup>37</sup>.

Un'interpretazione siffatta dei vincoli posti dalla sentenza interpretativa della nostra Corte costituzionale aprirebbe la strada a facili operazioni di mera facciata da parte degli Atenei più recalcitranti: come, ad esempio, la previsione all'interno di corsi di laurea erogati interamente in una lingua diversa dall'italiano, di uno o più insegnamenti facoltativi erogati in italiano e mutuati, magari, da altri corsi di laurea.

Tuttavia - come tenterò ora di chiarire - la legittimità di soluzioni applicative di questo tipo va senz'altro esclusa a priori. Se è infatti possibile per gli Atenei attivare, “*in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita*”<sup>38</sup>, corsi in lingua diversa dall'italiano, tale autonomia va tuttavia esercitata nel rispetto di quei precisi limiti che la Corte costituzionale

---

<sup>35</sup> Mi riferisco ai requisiti minimi di docenza di ruolo imposti dal Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 41, che si riferiscono alla copertura dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti e rispetto ai quali sono state previste varie deroghe ad es. col DM del 27 marzo 2015. La eccessiva complessità della questione (e del relativo calcolo) è dimostrata dal fatto che esiste addirittura un'apposita FAQ a tale proposito, sul sito di ANVUR, consultabile all'indirizzo

[http://www.anvur.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=388&Itemid=436&lang=it](http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=436&lang=it).

<sup>36</sup> Nel documento pubblicato dal Consiglio Universitario Nazionale, *Università: le politiche perseguite, le politiche attese. Il difficile percorso della autonomie universitarie 2010-2016*, CUN, gennaio 2017, p. 23.

<sup>37</sup> Corte costituzionale, sentenza 2017/42 cit., punto 4.2. della motivazione.

<sup>38</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42, punto 4.1. della motivazione.

stessa ha evidenziato. E si tratta, in primo luogo, della esigenza di operare tale scelta “*in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti*”<sup>39</sup>.

Tant’è che, con specifico riguardo alla delibera del Politecnico di Milano (come aveva giustamente osservato già il giudice di prime cure, nella sua sentenza del 2013), il problema era che la delibera del Senato accademico aveva previsto “*l’uso esclusivo dell’inglese per tutti i corsi di laurea magistrale, seguendo una logica non selettiva, diretta cioè a predisporre l’utilizzabilità della lingua inglese in ragione della specificità della materia, ma generalista, perché riferita in modo indiscriminato a tutti i corsi magistrali e a tutti i dottorati di ricerca*”<sup>40</sup>. Il che risulta, ovviamente, non compatibile con quei principi di “*ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d’eguaglianza, del diritto all’istruzione e della libertà d’insegnamento*”<sup>41</sup>.

Il principio di proporzionalità, infatti, come ben aveva sottolineato già il TAR Lombardia nella sua pronuncia di primo grado, “*impone, in estrema sintesi, che la misura adottata dall’amministrazione sia idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo*”<sup>42</sup>.

Le scelte operate dagli Atenei, per essere legittime e compatibili col quadro normativo vigente, debbono dunque, anzitutto, dimostrarsi idonee al raggiungimento dell’obiettivo della internazionalizzazione. E questa idoneità non può, evidentemente, essere valutata in modo astratto e generico, ma deve essere valutata in concreto, avendo riguardo alle singole aree disciplinari ed agli specifici contesti: ché - occorre dirlo - una cosa è internazionalizzare un corso di studi in Informatica o in Ingegneria; altra cosa è, invece, svolgere tale operazione con riferimento ad un corso di studi in Architettura<sup>43</sup>, o in Lettere, o in Musicologia: rispetto ai quali la lingua internazionale di riferimento potrebbe essere, in ipotesi, proprio l’italiano!

Peraltro la valutazione dell’idoneità dello strumento prescelto (la lingua diversa dall’italiano, nel nostro caso) oltre a dovere superare il vaglio di idoneità rispetto all’obiettivo

<sup>39</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42, punto 4.2. della motivazione.

<sup>40</sup> TAR Lombardia, sez. III, sentenza 23 maggio 2013, n. 1348, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>, punto 3.2. della motivazione. L’evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>41</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42, punto 4.2. della motivazione.

<sup>42</sup> TAR Lombardia, sentenza n. 2013/1348 cit., punto 3.2 della motivazione. Su tale principio mi permetto di rinviare, per tutti, a D.U. Galetta, *Il principio di proporzionalità*, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012, p. 389 ss.

<sup>43</sup> Al Politecnico di Milano, ad oggi, risultano attivati ben 25 corsi di laurea magistrale erogati solamente in lingua inglese: “*più di sei su dieci, a Ingegneria come ad Architettura e Design*”. Così riferisce almeno F. Cavadini, *Milano, il ministro Fedeli: «Alt al Politecnico in inglese, la sentenza cambia i piani»*, in *Corriere della Sera* del 2 febbraio 2018.

perseguito, deve superare anche il successivo vaglio di necessarietà<sup>44</sup>. In base al principio di proporzionalità, infatti, a fronte di scelte tutte astrattamente idonee si impone sempre alla Pubblica amministrazione la scelta del c.d. mezzo più mite<sup>45</sup>. Sussiste, cioè, il preciso dovere per l'amministrazione di investigare costantemente tutte le alternative possibili alla propria azione, in modo tale da ricercare quella soluzione che sia non solo idonea al perseguimento dell'interesse pubblico, ma anche la meno lesiva degli interessi contrapposti in gioco: che, nel caso di specie, sono stati chiaramente identificati dalla Corte costituzionale nel “*primato della lingua italiana, così come*” nel “*principio d'eguaglianza*” nel “*diritto all'istruzione*” e nella “*libertà d'insegnamento*”<sup>46</sup>. Ed è in questo preciso senso che va letto - a mio parere - il passaggio della pronuncia della Corte costituzionale ove si precisa che, se si interpretasse la disposizione della Legge Gelmini “*nel senso che agli atenei sia consentito predisporre **una generale offerta formativa** che contempra intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, anche in settori nei quali l'oggetto stesso dell'insegnamento lo richieda*” - richieda, cioè, l'uso dell'italiano - “*si determinerebbe, senz'altro, un illegittimo sacrificio di tali principi*”<sup>47</sup>.

## 8. Osservazioni conclusive

Un autorevole collega politologo ha osservato, sulle pagine del Corriere della sera del 2 febbraio 2018, che “*l'inglese è oggi diventato la prima lingua franca di massa della storia, un fatto praticamente irreversibile*”; ed ha sottolineato come la Corte costituzionale abbia invece (a suo parere, è chiaro, erroneamente) rifiutato “*la premessa empirica che ha mosso le scelte degli Atenei*”, Politecnico di Milano in prima linea, di erogare corsi interamente in inglese<sup>48</sup>.

A parte il fatto che – come già ho detto – come giurista trovo assai singolare che ci si accorga solo ora delle conseguenze “a sistema” di una pronuncia della Corte costituzionale che risale al febbraio dello scorso anno, nella sostanza prese di posizione di questo tipo mi spingono, ancora di più, a ribadire le ragioni della mia netta opposizione al modello culturale del “*basic*”

<sup>44</sup> Il principio di proporzionalità risulta infatti dall'unione di tre diversi elementi di valutazione, che già a partire dalla nota *Apothekenurteil* (BVerfG, 11 giugno 1958, BVerfGE 7, 377) sono stati riuniti dalla giurisprudenza costituzionale tedesca nel principio di proporzionalità *lato sensu*: idoneità (*Geeignetheit*), necessarietà (*Erforderlichkeit*) e proporzionalità in senso stretto (*Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne*). Per approfondimenti si rinvia a D.U. Galetta, *Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo*, Milano, 1998.

<sup>45</sup> Si tratta di quel “*Gebot des mildesten Mittels*” a cui si riferiva già Otto Mayer, *Deutsches Verwaltungsrecht*, Band 1, 1<sup>a</sup> ediz., 1895, p. 267, 351.

<sup>46</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42, punto 4.2. della motivazione. Sul che si rinvia, per i necessari approfondimenti, ai commenti alla sentenza pubblicati, in particolare, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017/1.

<sup>47</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42, punto 4. della motivazione. L'evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>48</sup> M. Ferrera, *Il discutibile «divieto» ai corsi in inglese nelle nostre università* cit.

*English for all*”<sup>49</sup>. E a dichiarare, ancora una volta, la mia convinta adesione al ragionamento della Corte Costituzionale sul punto. Ragionamento che si discosta nettamente dai fatalistici scenari di coloro che preconizzano, in buona sostanza, un mondo futuro della conoscenza nel quale si parlerà tutti quanti, ad ogni latitudine (e soprattutto in ogni istituzione universitaria!) un “*basic English*” globalizzato<sup>50</sup>.

Dopo avere infatti precisato, richiamando le pronunzie rilevanti in materia, “*che la lingua italiana è (...) nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost.*”, la Corte costituzionale osservava infatti, nella sua pronuncia del febbraio scorso, che “*La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l’erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz’altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l’uso d’una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d’una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell’ordinamento Costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi*”.

La conseguenza che la Corte ne traeva è però che, lungi dal lasciarsi trascinare passivamente dalla potenza di questi fenomeni, è necessario far sì che tali fenomeni non costringano la lingua nazionale “*in una posizione di marginalità*”<sup>51</sup>. Poiché “*al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall’essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé*”<sup>52</sup>. Come

<sup>49</sup> V. D.U. Galetta, *Basic English for all? No grazie! Come e perché il TAR Lombardia ha bloccato la fuga in avanti del Politecnico di Milano* cit.

<sup>50</sup> Si vedano, fra i vari interventi apparsi sulla stampa quotidiana, in particolare quello di S. Cassese, *Primato dell’italiano?*, intervista a *Il Foglio* del 7 marzo 2017.

<sup>51</sup> Esigenza, quest’ultima, che la Corte aveva peraltro avuto modo di porre in evidenza già con la nota sentenza n. 159 del 2009, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di varie previsioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 contenente “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”. Ivi la Corte aveva infatti espressamente statuito che “*La consacrazione, nell’art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica*”.

<sup>52</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42 cit., punto 3.1. della motivazione. Osserva a tale riguardo P. Caretti che “*la Corte mostra così la consapevolezza dell’esigenza di sfrondare oggi quel principio da ogni anacronistica venatura nazionalistica, per ricondurne il significato e gli effetti concreti alle sfide che oggi la lingua italiana (come ogni altra lingua nazionale) si trova ad affrontare in un mondo nel quale l’onda lunga della globalizzazione non poteva non investire anche il principale strumento di comunicazione sociale, ossia la lingua*”. Così P. Caretti, in P. Caretti, A. Cardone, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017/1, p. 409.

osservava infatti, autorevolmente, Paolo Caretti, così facendo la nostra Corte costituzionale ha identificato la lingua italiana anche quale “*architave su cui poggia la convivenza di una società plurilingue, in un contesto costituzionale del tutto rinnovato e che ha nella tutela del pluralismo, in tutte le sue declinazioni, uno dei suoi principali tratti distintivi*”<sup>53</sup>.

Quindi, in conclusione: ben venga l’internazionalizzazione dei nostri Atenei, ma nei limiti di quanto necessario e ragionevole e senza dimenticare mai di alcune evidenze importanti:

1) che l’accoglimento acritico del presupposto che i nostri studenti potranno fare adeguatamente fronte alla concorrenza nel mondo globale solo ove vengano loro impartiti corsi universitari in lingua inglese è segno, oltre che di insufficiente riflessione sul tema da parte di chi ciò sostiene<sup>54</sup>, anche di quella soggezione intellettuale al mondo dei madrelingua inglesi che da tempo influenza una larga parte della classe dirigente italiana, anche all’interno delle università<sup>55</sup>;

2) che questa soggezione culturale appare assai preoccupante<sup>56</sup>; oltre che forse (e del tutto paradossalmente) oramai storicamente datata: a fronte di avvenimenti dirompenti quali il Brexit, l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca e l’emergenza della Cina quale potenza economica mondiale. Si tratta di eventi che, in ultima analisi, fanno certamente dubitare della permanente centralità, in futuro, dell’“*idioma anglofono globalizzato*”<sup>57</sup> quale strumento privilegiato di comunicazione del “mondo che conta”;

3) che è nella ricerca dei mezzi alternativi per il raggiungimento dell’obiettivo che si gioca, a mio modo di vedere, la vera partita dell’internazionalizzazione degli Atenei italiani.

<sup>53</sup> P. Caretti, in P. Caretti, A. Cardone, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana* cit., p. 410.

<sup>54</sup> Osserva a questo riguardo F. Rimoli come “*la decantata internazionalizzazione dell’università non può sostanzialmente nell’abdicazione della lingua e della cultura del singolo Paese a vantaggio di una sorta di “neolingua” orwelliana modellata su un idioma anglofono globalizzato, i cui effetti sono di appiattimento dell’insegnamento e, infine, dello stesso pensiero individuale*”. F. Rimoli, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l’inglese difendendo l’italiano*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017/1, p. 422. Si veda al proposito anche quanto osserva P. Caretti, in P. Caretti, A. Cardone, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana* cit., p. 411 ss.

<sup>55</sup> V. già D.U. Galetta, *The choice of teaching “only in English” in an Italian public University is a sign of intellectual subjection and is contrary to the proportionality principle (An Answer to G. della Cananea)*, in *Italian Journal of Public Law*, 2/2013, p. 316 ss.

<sup>56</sup> Osserva a questo proposito F. Rimoli, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera* cit., p. 416, che “*l’uso della lingua straniera — ma qui diciamo senza infingimenti dell’inglese, ovviamente non quello vero degli anglofoni (più che degli anglofili), ma quello mediano (o mediale), globalizzato, diffuso presso le tecnocratie europee e nordamericane, e da queste ultime storicamente imposto dal secondo dopoguerra — può diventare, a certe condizioni e proprio perché ridotta a pochi termini (o troppo vaghi, o troppo precisi), strumento di semplificazione e conformazione del pensiero, di omologazione culturale e riduzione del pluralismo, con evidenti implicazioni politiche e sociali*”.

<sup>57</sup> La felice espressione è presa a prestito da F. Rimoli, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera* cit., p. 416.

Sicché, a fronte di una previsione normativa piuttosto equilibrata<sup>58</sup> (l'art. 2, c.2 lettera 1 della Legge Gelmini), che pone come obiettivo il “*rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera*”<sup>59</sup>, non si capisce come mai l'accento debba essere posto sempre, solo e soltanto, sull'ultimo degli strumenti elencati dal legislatore. Il cui utilizzo – come ricorda implicitamente la stessa norma – è peraltro pesantemente condizionato dalla disponibilità di adeguate “*risorse umane, finanziarie e strumentali*”. Il che rende a mio parere impensabile (almeno allo stato attuale del finanziamento del sistema universitario pubblico) che possano essere predisposti dagli Atenei queglii “*adeguati supporti formativi*” che - secondo il condivisibile ragionamento della Corte Costituzionale - sarebbero invece indispensabili per potere consentire ai più capaci e meritevoli, ma privi di adeguati mezzi, di adeguare la propria conoscenza linguistica al livello necessariamente richiesto per potere “*raggiungere «i gradi più alti degli studi»*” frequentando anch'essi i corsi di laurea in lingua inglese, senza dovere invece optare “*per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei*”<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Sul punto il nostro legislatore nazionale si è mostrato in effetti assai più avveduto e lungimirante di quanto non lo siano state le varie prese di posizione in argomento da parte di commentatori talora anche autorevoli. Per una rassegna più o meno esaustiva delle stesse si rinvia, peraltro, ai molti riferimenti contenuti nei contributi citati nelle note precedenti.

<sup>59</sup> L'evidenziazione in grassetto è mia.

<sup>60</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 2017/42, punto 4.2. della motivazione. Per ampi riferimenti a questo delicatissimo aspetto della questione si rinvia peraltro ai tre commenti alla sentenza pubblicati in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017/1, p. 405 ss. (di F. Rimoli, P. Caretti e A. Cardone, D.U. Galetta), già più volte citati nelle note precedenti; oltre che a Q. Camerlengo, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, pubblicato in <http://www.forumcostituzionale.it>, il 10 marzo 2017, 1 ss..